

Avvisi

COMUNE DI VEGLIE

Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS. Determinazione dirigenziale n. 85 del 6 marzo 2019.**Numero 12 Settoriale del 06/03/2019****Numero 85 Reg. Generale del 06/03/2019****OGGETTO: PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGETTABILITA` A VAS .** Recupero Urbano del complesso industriale ex **ALASKA**: realizzazione di un fabbricato commerciale tipo **M2**, locali commerciali e fabbricati residenziali. **DETERMINAZIONI**

L'anno 2019 il giorno 6 del mese di MARZO, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **ANGLANO Antonio**, Responsabile del 5. SETTORE SVILUPPO E AMBIENTE - Servizio :

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

PREMESSO che:

- Le ditte B&G s.r.l. con sede in Veglie alla via Bosco n. 227, in persona del suo amministratore unico sig.ra Brancasi Sara e I.C.S. s.r.l. con sede in Veglie alla via Copernico n. 12, in persona del suo amministratore unico sig. De Benedittis Carlo hanno presentato istanza di "Recupero Urbano del complesso industriale ex ALASKA: realizzazione di un fabbricato commerciale tipo M2, locali commerciali e fabbricati residenziali";
- Il procedimento invocato necessita di variante urbanistica al P.R.G. vigente e, quindi, verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii;
- con nota prot. 17105 del 13/12/2019, il Comune di Veglie Settore Ambiente e sviluppo, in qualità di Autorità Competente, trasmetteva istanza di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi della legge regionale n. 44/2012, per la variante in oggetto, allegando la seguente documentazione su supporto digitale:
 - Norme Tecniche di Attuazione;
 - Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Ambientale Preliminare;
 - Relazione Ambientale;
 - Relazione tecnica descrittiva;
 - Relazione finanziaria – indicazione sommaria degli oneri da ripartire;
 - Relazione fotografica;
 - Valutazione di coerenza del P.I.R.U.;
 - Tav. 1 – Inquadramento Urbanistico;
 - Tav. 2 – Ambito Urbano 4° - Area via Bosco ex ALASKA – stato di fatto dei luoghi: rilievo celerimetrico – individuazione delle proprietà;
 - Tav. 3 – Individuazione degli interventi da realizzare – Tabella calcolo volumi da recuperare - Planovolumetrico;

- Tav. 4 – Progetto degli interventi – Verifica standard urbanistici;
 - Tav. 5 – Progetto dell'intervento – particolare sezione;
 - Tav. 6 – Fabbricato commerciale media struttura di vendita – Fabbricato commerciale e residenziale "B" e "C" – Piante, prospetti e sezioni;
 - Tav. 7 – Stralci strumenti di pianificazione sovraordinati;
 - Tav. 8 – Rilievo degli aspetti ambientali, insediativi e infrastrutturali;
 - Tav. 9 – Rilievo architettonico edifici esistenti;
 - Tav. 10 – Planimetria delle reti e dei sottoservizi esistenti;
 - Tav. 11 – Progetto schematico opere di urbanizzazione primarie e secondarie – tabella standard;
 - Tav. 12 – Progetto schematico opere di urbanizzazione primaria e secondaria: marciapiedi, pista ciclopeditone, parcheggi e superfici pavimentate;
 - Tav. 13 – Progetto schematico opere di urbanizzazione primaria e secondaria – impianti e sottoservizi;
- con tale nota, inoltre, raccomandava ai Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCMA), così come di seguito elencati, interessati a rilasciare pareri e/o osservazioni, di provvedere all'istruttoria nei successivi 30 giorni; e di provvedere all'invio di eventuali contributi in merito all'assoggettabilità a VAS entro il termine di 30 giorni, invitando altresì l'Autorità Procedente a trasmettere le proprie eventuali osservazioni o controdeduzioni, al fine di fornire ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Tale nota, poi, ha valenza di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 ai seguenti soggetti:
- Regione Puglia** - Servizio Assetto del Territorio – Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica;
- Regione Puglia** – Servizio Tutela delle Acque;
- Regione Puglia** – Servizio reti ed infrastrutture per la mobilità;
- Regione Puglia** – Servizio ciclo dei rifiuti e bonifiche;
- Regione Puglia** – Servizio Urbanistica;
- Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA Puglia);**
- Autorità Idrica Pugliese;**
- AQP – Direzione Generale;**
- Regione Puglia - Ufficio Struttura Tecnica Provinciale (Genio Civile);**
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;**
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto;**
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;**
- Azienda Sanitaria Locale di Lecce;**
- Provincia di Lecce – Servizio Pianificazione territoriale di Area Vasta;**
- Provincia di Lecce – Servizio Pianificazione Territoriale;**
- Provincia di Lecce – Servizio Tutela Ambientale;**
- Autorità di Bacino della Puglia;**
- In data 07/12/2018 il Responsabile del Settore Ambiente pubblicava sul portale del Settore Ecologia della Regione Puglia la documentazione inerente il procedimento in essere;
- Con nota della Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e paesaggio, contrassegnata con prot. AOO_089/11/12/2018/0013107, è stata comunicata l'esclusione del progetto dalle "verifiche di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS;

Considerato che:

nonostante la pubblicazione dei documenti progettuali sul portale del Settore Ecologia della Regione Puglia, che come detto è stata eseguita in data 07/12/2018, e nonostante la trasmissione degli stessi sia correttamente avvenuta a mezzo pec ai singoli SCMA interessati con nota prot. 17105 del 13/12/2018, alla data odierna non sono pervenuti pareri o osservazioni in merito all'intervento;

sul BURP n. 21 del 17.02.2014 è stata pubblicata la L.R. n. 4/2014 *"Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi)";*

ai sensi dell'art. 4 della legge Regionale n. 44/2012 come modificata dalla Legge Regionale n. 04/2014 - *"Attribuzione ed esercizio della competenza per la VAS"*: *"Ai comuni è delegato l'esercizio, anche nelle forme associative disciplinate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'articolo 8 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l'espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli articoli 9 e seguenti rivenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra"*;

ai sensi dell'art. 3 comma 14, *"La VAS costituisce, per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni della presente legge, parte integrante del procedimento di adozione e approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa VAS, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge."*;

ai sensi dell'art. 8 comma 3: *"L'autorità procedente può trasmettere all'autorità competente, entro i trenta giorni successivi al termine di cui al comma 2, le proprie osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati nell'ambito della consultazione, in modo da fornire ulteriori elementi conoscitivi e valutativi."*;

ai sensi dell'art. 8 comma 4: *"Salvo quanto diversamente concordato con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006 e tenuto conto dei contributi pervenuti dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente e, entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 1, sentita l'autorità procedente, adotta il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS di cui agli articoli da 9 a 15 e, nel caso, definendo le necessarie prescrizioni. La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo."*

ai sensi dell'art. 9 comma 1 della citata Legge Regionale n. 44/2012 e ss.mm.ii.: *"Nel caso di piani e programmi per i quali, ai sensi dell'articolo 3 oppure in seguito a un provvedimento di assoggettamento di cui all'articolo 8, è necessario effettuare la VAS, il proponente o l'autorità procedente predispongono un rapporto preliminare di orientamento, volto alla definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale e comprendente: a) i principali contenuti (obiettivi, articolazione, misure e interventi), l'ambito territoriale di influenza del piano o programma e un quadro sintetico della pianificazione e programmazione ambientale, territoriale e socio-economica vigente nel predetto ambito; b) l'esplicitazione di come la VAS si integra con lo schema logico-procedurale di formazione e approvazione del piano o programma, tenendo conto delle forme di coordinamento delle procedure, con particolare riferimento alle attività di deposito, pubblicazione e consultazione; c) una descrizione preliminare dei principali fattori ambientali nel contesto territoriale"*

interessato dall'attuazione del piano o programma; d) l'impostazione del rapporto ambientale e della metodologia di valutazione; e) una preliminare individuazione dei possibili impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o programma; f) l'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati da consultare e le modalità di consultazione e di partecipazione pubblica previste.”;

ai sensi dell'art. 9 comma 2: “L'autorità procedente avvia la procedura di VAS presentando all'autorità competente un'istanza corredata della seguente documentazione su supporto informatico: a) il rapporto preliminare di orientamento di cui al comma 1; b) copia dell'atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano o programma, comprensiva del rapporto preliminare di orientamento; c) elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati da consultare; d) eventuali elaborati del piano o programma utili alla valutazione; e) i contributi, i pareri e le osservazioni pertinenti al piano o programma, eventualmente già espressi dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati, nonché gli esiti di qualsiasi altra forma di consultazione e partecipazione pubblica già effettuata.”;

ai sensi dell'art. 9 comma 3: “Contestualmente alla presentazione dell'istanza di cui al comma 2, l'autorità procedente avvia la fase di consultazione preliminare con i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territoriali interessati, pubblicando la documentazione relativa al piano o programma sul proprio sito web e comunicando agli stessi soggetti, nonché all'autorità competente, l'avvenuta pubblicazione e le modalità di trasmissione dei contributi.”;

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico – amministrativi, si riportano in modo sintetico le risultanze dell'analisi della documentazione fornita.

- oggetto del presente provvedimento è il Recupero Urbano del complesso industriale ex Alaska: realizzazione di un fabbricato commerciale tipo M2, locali commerciali e fabbricati residenziali;
- la proposta Variante urbanistica al PRG, funzionale alla realizzazione del progetto in parola è stata presentata ai sensi della Legge n. 21/2008 “Norme per la Rigenerazione Urbana”, Legge Regionale n. 21/2011 “Modifiche alla Legge n. 14/2008 Piano casa e della Rigenerazione urbana” nonché Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 13/11/2013;
- ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS il Settore Lavori Pubblici – Pianificazione del Territorio, quale autorità procedente, ha trasmesso alla scrivente autorità competente la seguente documentazione su supporto magnetico, in atti:
 - Norme Tecniche di Attuazione;
 - Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Ambientale Preliminare;
 - Relazione Ambientale;
 - Relazione tecnica descrittiva;
 - Relazione finanziaria – indicazione sommaria degli oneri da ripartire;
 - Relazione fotografica;
 - Valutazione di coerenza del P.I.R.U.;
 - Tav. 1 – Inquadramento Urbanistico;
 - Tav. 2 – Ambito Urbano 4° - Area via Bosco ex ALASKA – stato di fatto dei luoghi: rilievo celerimetrico – individuazione delle proprietà;
 - Tav. 3 – Individuazione degli interventi da realizzare – Tabella calcolo volumi da recuperare - Planovolumetrico;
 - Tav. 4 – Progetto degli interventi – Verifica standard urbanistici;
 - Tav. 5 – Progetto dell'intervento – particolare sezione;
 - Tav. 6 – Fabbricato commerciale media struttura di vendita – Fabbricato commerciale e residenziale “B” e “C” – Piante, prospetti e sezioni;
 - Tav. 7 – Stralci strumenti di pianificazione sovraordinati;
 - Tav. 8 – Rilievo degli aspetti ambientali, insediativi e infrastrutturali;

- Tav. 9 – Rilievo architettonico edifici esistenti;
- Tav. 10 – Planimetria delle reti e dei sottoservizi esistenti;
- Tav. 11 – Progetto schematico opere di urbanizzazione primarie e secondarie – tabella standard;
- Tav. 12 – Progetto schematico opere di urbanizzazione primaria e secondaria: marciapiedi, pista ciclopedonale, parcheggi e superfici pavimentate;
- Tav. 13 – Progetto schematico opere di urbanizzazione primaria e secondaria – impianti e sottoservizi;
- L'area interessata dall'intervento è caratterizzata dalla concentrazione di ulteriori fabbricati - presenti per la maggior parte con tipologie isolate;
- Dati riepilogativi del progetto:

1. area di intervento:	mq. 27.905,00
2. volume del progetto:	m ³ 10.585,42
3. numero di piani fuori terra:	n 1
4. altezza massima di progetto:	mt 6,00
5. superficie coperta:	m ² 2.385,00

Per quanto attiene più specificatamente gli aspetti della valutazione ambientale strategica, risulta quanto di seguito riportato.

- Il rapporto preliminare di verifica è costituito dai seguenti elementi:
 - Caratteristiche del piano o del programma;
 - Caratteristiche degli impianti e delle aree che possono essere interessate;

In merito ai possibili impatti generabili dall'intervento proposto:

- **Componenti geo-morfo-idrogeologiche e rischio sismico** - L'area indagata è situata a sud dell'abitato di Veglie e ricade nel foglio 214 Tavoleta di Gallipoli con quote topografiche di 42 metri s.l.m. Morfologicamente il territorio presenta due ripiani sub-pianeggianti posti a quote differenti, raccordati da un gradino di origine tettonico. Il paesaggio fisico è costituito da una depressione alluvionale tabulare; tettonicamente è collocata all'interno di un esteso graben che si allunga in direzione NW-SE ed è delimitata ai lati da due horst, denominati localmente "Serre" dove affiorano le rocce carbonatiche. L'attuale configurazione geologica è frutto dello tettonico-distensiva che ha interessato il basamento calcareo durante il Terziario e ha dato vita ad una serie di depressioni in cui si sono deposte in trasgressione le sequenze sedimentarie pleistoceniche. Il rilievo geologico ha evidenziato la presenza delle seguenti formazioni dal basso verso l'alta: Calcarei di Altamura (Cenomaniano-Turoniano); - Calcareni di Gravina (Pleistocene inf.); - Argille grigioazzurre (Pleistocene medio); - Sabbie (Pleistocene medio-sup); - Terre rosse (Olocene) Calcarei di Altamura (Cenomaniano-Turoniano)
- **Idrogeologia** - la circolazione idrica si esplica attraverso due livelli, il più consistente dei quali è localizzato in corrispondenza dei calcarei cretacei ed è denominato "acquifero di base" in quanto la falda in esso contenuta è sostenuta dall'acqua marina di intrusione continentale. La falda superficiale è presente a -4.00 metri dal p.c., è contenuta nei depositi sabbiosi di età pleistocenica. Il livello di base è costituito da livelli limosi che ne condizionano anche l'estensione areale, mentre l'andamento della superficie piezometrica è all'incirca parallelo alla superficie topografica. Il gradiente idraulico varia tra lo 0.4 e 11.2 %, le portate sono basse (0.5 l/sec), mentre le portate specifiche oscillano tra 10 e 30 l/sec*m. Il contenuto salino oscilla tra 0.3-0.5 gr/l.
- **Rischio sismico** - Il territorio di riferimento ricade, come tutta la porzione meridionale della regione Puglia, nella zona 4 ovvero con scarse probabilità di terremoti.
- **Componenti botanico-vegetazionali** - Il PPTR classifica via Bosco come strada a valenza paesaggistica in quanto tracciato carrabile da cui è possibile cogliere la diversità, peculiarità e complessità dei paesaggi

che attraversano paesaggi naturali o antropici di alta rilevanza paesaggistica, che costeggiano o attraversano elementi morfologici caratteristici (serre, costoni, lame, canali, coste di falesie o dune ecc.) o dai quali è possibile percepire panorami e scorci ravvicinati di elevato valore paesaggistico. A questo scopo il programma oggetto del presente Rapporto Ambientale Preliminare, intende salvaguardare la struttura estetico-percettiva del paesaggio attraverso il mantenimento degli orizzonti visuali percepibili, mediante l'utilizzo di recinzioni permeabili, tramite l'arretramento dei corpi di fabbrica ed egli accessi stradali;

- **Acqua** – L'aumento dei prelievi da corpi idrici sotterranei con la riattivazione e utilizzazione di pozzi per uso integrativo-potabile, determina situazioni di criticità riscontrate principalmente nella penisola salentina: infatti già ad una profondità di 50 m sotto il livello del mare il livello di salinità è superiore ad un g/l. L'intervento non prevede l'alterazione o la modifica dell'assetto idrologico, né un aumento della salinità poiché non sono previsti prelievi da corpi idrici
- **Aree sensibili alla desertificazione** - l'intervento si colloca in un posizione di neutralità poiché non prevede azioni o interventi che rendano maggiormente vulnerabile la vegetazione presente, né attività di impermeabilizzazione di aree che allo stato attuale risultano già asfaltate. Non sono inoltre previsti scarichi nel suolo, nè inserimento di agenti di propagazione del fuoco se non all'interno dei nuovi locali e secondo le direttive di settore e previo parere dei VVF
- **Clima temperatura e precipitazioni** - Il presente Programma non prevede interventi o alterazioni tali da compromettere o modificare in alcun modo la presente tematica
- **Venti** - Il presente PP non prevede interventi o alterazioni tali da compromettere o modificare in alcun modo la presente tematica
- **Biodiversità** - Gli elementi di criticità per la biodiversità sono: Attività di ceduzione non regolamentata - Incendi dolosi - Frequentazione antropica concentrata e non regolamentata - Abbandono di rifiuti - Attività venatoria - Presenza specie aliene - Attività agricola nel contesto - Eutrofizzazione dei corpi d'acqua - Mancanza di una adeguata manutenzione dei corpi d'acqua da parte degli organi competenti - Presenza di strutture turistico-ricettive nei territori ad essi contermini - Pressione turistica sulla fascia litoranea - Spietramento del territorio e messa a coltura delle aree - Attività di pascolo intensivo - Edificazione abusiva . Il presente PP non prevede interventi o alterazioni tali da compromettere o modificare in alcun modo la presente tematica.
- **Superficie forestale** - Il presente Programma non prevede interventi o alterazioni tali da compromettere o modificare in alcun modo la presente tematica
- **Rifiuti** - Il presente Programma non prevede interventi o alterazioni tali da compromettere o modificare in alcun modo la presente tematica
- **Consumo di suolo** - Sulla scorta dell'analisi trattata, si rende presente che il PP non prevede interventi o alterazioni tali da compromettere la presente tematica. Sono previsti scavi e nuove fondazioni di fabbricati di tipo produttivo-artigianale. Tuttavia i nuovi corpi di fabbrica sorgeranno su terreni già impermeabilizzati in asfalto tali da consentire il passaggio dei mezzi pesanti. I cambiamenti introdotti dal PP sono di conseguenza trascurabili e di lieve entità. Saranno inoltre introdotte misure compensative e di mitigazione ambientale come l'introduzione di ampi spazi a verde.
- **Reflui** - Tutti i rifiuti prodotti dal ciclo di lavorazione e produzione, sono classificati come "speciali", per cui vengono condotti presso discariche specializzate e smaltiti secondo la normativa di settore. Gli unici scarichi presenti in sito sono quelli relativi ai servizi igienici dei dipendenti e del personale che vengono smaltiti mediante sub-irrigazione grazie ai processi naturali di auto depurazione, biologica e chimica. Gli scarichi che avvengono nel terreno sono caratterizzati da dispositivo che garantisce lo scarico nei corpi idrici ricettori in conformità alla normativa vigente. Le nuove lavorazioni introdotte dal progetto non modificheranno in alcun modo le caratteristiche dell'impianto di smaltimento poiché non comporteranno un incremento dei reflui relativi ai servizi igienici.

- **Ecosistemi** - L'area di piano risulta strettamente connessa al reticolo viario extraurbano della città ed è in parte compromessa con nuclei insediativi di carattere produttivo-artigianale. La realizzazione dell'ampliamento delle superfici artigianali oggetto del presente rapporto ambientale preliminare, non incide sul perimetro dell'ambito urbano né costituisce rischio per l'ecosistema consolidato, in quanto interessa aree già compromesse e gravate da funzioni commerciali e artigianali, in parte già impermeabilizzate e gravate dal passaggio di strada provinciale che limita la presenza di sacche di naturalità e biodiversità.
- **Inquinamento elettromagnetico** Non esistono specifiche criticità ai sensi del DPCM 199/2003.
- **Clima acustico e qualità dell'aria** - Nell'intorno non sono presenti particolari fonti di rumore se non per quanto attiene alle realtà artigianali già insediate che comunque risultano distanti dal centro abitato e non costituiscono pericolo per la qualità dell'aria o per il superamento dei valori acustici limite imposti dalla normativa di settore. La via Bosco, pur essendo classificata come strada a valenza paesaggistica per le sue qualità visuali e percettive, è una strada a forte scorrimento e a media rumorosità. Le nuove lavorazioni introdotte all'interno dell'azienda non prevedono un cambiamento dell'assetto attuale della qualità acustica e dell'aria.
- **Inquinamento luminoso** - Non sono presenti fonti di inquinamento luminoso, né recettori sensibili al disturbo. Le modifiche agli impianti di pubblica illuminazione previsti saranno del tipo conforme alla Legge Regionale Regione Puglia n. 15, del 23 Novembre 2005 "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico", e del DECRETO 27 settembre 2017 e Decreto ministeriale del 28 marzo 2018 del MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE ;

Visti tutti gli elaborati progettuali e le relazioni prodotte dalla Ditta richiedente;

Verificato:

- la regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità a leggi, statuto e regolamenti vigenti in materia.

Considerato che la pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e ss.mm.ii. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento comunale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Considerato che, ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Ritenuto che il progetto per il Recupero Urbano del Complesso industriale ex Alaska: realizzazione di un fabbricato commerciale tipo M2, locali commerciali e fabbricati residenziali non comporti impatti ambientali significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e non debba pertanto essere assoggettato alla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della l.r. 44/2012 e ss.mm.ii. Pur tuttavia si ritiene che debbano essere adottate adeguate misure di mitigazione sia degli impatti visivi che sonori nonché un adeguato sistema di schermatura per la riduzione dell'inquinamento luminoso dovuto agli impianti di illuminazione presenti in progetto;

Ritenuto:

- di dover procedere in merito all'adozione del provvedimento anche in assenza di pareri da parte dei Soggetti

Competenti in Materia Ambientale (SCMA), essendo abbondantemente trascorso il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta, per la presentazione di eventuali pareri e/o osservazioni;

- il presente provvedimento relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del progetto per il Recupero Urbano del Complesso industriale ex Alaska: realizzazione di un fabbricato commerciale tipo M2, locali commerciali e fabbricati residenziali;
- il presente provvedimento non esonerante l'Autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla l.r. 11/2001 e ss.mm.ii. e al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
- il presente provvedimento è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

Vista la Legge Regionale 12/04/2001 n. 11 e ss.mm.ii.;

Vista la D.G.R. n. 2614 del 28/12/2009 (*circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della parte II del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.*)

Visto il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D.M. 10 agosto 2012 n. 161,

Vista la legge Regionale n. 44 del 14/12/2012 così come modificata dalla Legge Regionale n. 04 del 12/02/2014;

Visto il Regolamento Regionale n. 18 del 09/10/2013.

si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e per l'effetto

D E T E R M I N A

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono interamente riportate:

- 1. di ritenere** il progetto per il Recupero Urbano del Complesso industriale ex Alaska: realizzazione di un fabbricato commerciale tipo M2, locali commerciali e fabbricati residenziali i cui proponenti sono le ditte B&G s.r.l. con sede in Veglie alla via Bosco n. 227, in persona del suo amministratore unico sig.ra Brancasi Sara e I.C.S. s.r.l. con sede in Veglie alla via Copernico n. 12, in persona del suo amministratore unico sig. De Benedittis Carlo ed Autorità procedente è il Comune di VEGLIE – Settore Lavori Pubblici – Pianificazione del Territorio, non assoggettato alla procedura di V.A.S. ai sensi degli articoli da 9 a 15 della Legge Regionale n. 44 del 14/12/2012 e ss.mm.ii. per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e a condizione che si adottino adeguate misure di mitigazione sia degli impatti visivi che sonori;
- 2. di trasmettere** il presente provvedimento:
 - agli Enti Interessati (S.C.M.A.);
 - all'Albo pretorio comunale;
 - all'Autorità procedente per l'attivazione delle procedure previste dagli articoli da 9 a 15 della Legge Regionale n. 44/2012 e ss.mm.ii.;
 - ai proponenti l'intervento;
 - alla Regione Puglia Ufficio Programmazione politiche Energetiche VIA e VAS;
 - all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP all'indirizzo, burp@pec.rupar.puglia.it;
- 3. di dare atto** che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri per l'amministrazione comunale;